

Comunicazione agli esportatori in merito all'applicazione del sistema REX nell'Unione europea ai fini dell'accordo UE di libero scambio con il Vietnam

(2020/C 196/06)

La presente comunicazione è rivolta agli esportatori dell'Unione europea che esportano prodotti originari in Vietnam e dichiarano l'origine dei loro prodotti al fine di beneficiare del trattamento tariffario preferenziale dell'accordo di libero scambio con il Vietnam (ALS UE-Vietnam).

Il protocollo 1 dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L'articolo 15 di tale protocollo definisce le prescrizioni generali relative alle prove dell'origine richieste per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo dispone che i prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione in Vietnam, della preferenza tariffaria prevista dall'accordo in questione su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di origine (certificato di circolazione EUR.1) rilasciato dalle autorità competenti della parte esportatrice a norma degli articoli da 16 a 18 del protocollo 1 [articolo 15, paragrafo 1, lettera a)];
- b) una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo 1 per qualsiasi partita, indipendentemente dal suo valore, o da qualsiasi esportatore per le partite il cui valore totale non supera 6 000 EUR [articolo 15, paragrafo 1, lettera b)];
- c) un'attestazione di origine compilata da esportatori registrati in una banca dati elettronica in conformità della legislazione pertinente dell'Unione una volta che l'Unione abbia notificato al Vietnam che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Tale notifica può precisare che le lettere a) e b) cesseranno di applicarsi all'Unione [articolo 15, paragrafo 1, lettera c)].

La banca dati elettronica di cui sopra è il «sistema REX», in conformità della pertinente legislazione dell'UE (articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione).

L'8 aprile 2020 l'Unione europea ha notificato al Vietnam che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del protocollo 1 dell'ALS UE-Vietnam si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo e che le lettere a) e b) dello stesso paragrafo non si applicheranno. Pertanto, i prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione in Vietnam, del trattamento tariffario preferenziale dell'ALS UE-Vietnam alla presentazione di attestazioni di origine compilate da esportatori registrati o da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale non supera 6 000 EUR. I certificati di origine EUR.1 e le dichiarazioni di origine non saranno rilasciati o compilati nell'Unione europea per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in Vietnam.

Come previsto all'articolo 19, paragrafo 6, del protocollo 1 dell'accordo, le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine, di cui ai paragrafi da 1 a 5 di tale articolo, si applicano mutatis mutandis alle attestazioni di origine. In particolare, il testo dell'attestazione di origine è il testo di una dichiarazione di origine di cui all'allegato VI del protocollo 1 dell'accordo ALS UE-Vietnam.

Gli operatori dell'Unione europea già registrati allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali sono tenuti a utilizzare il numero REX che è già stato loro assegnato.